



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia*

---

**2011/0372(COD)**

9.5.2012

## **PARERE**

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea (COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

Relatore per parere: Takis Hadjigeorgiou

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

1. Occorre segnalare che la proposta della Commissione volta a sostituire la decisione 280/2004/CE con un regolamento potrebbe facilitare l'attuazione delle sue disposizioni grazie ad un miglioramento delle attuali procedure di monitoraggio e di attuazione. Sulla scorta delle esperienze acquisite è opportuno migliorare le procedure di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni dell'UE.
2. La convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) impegna l'UE e i suoi Stati membri a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e riferire alla Conferenza delle Parti gli inventari nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, applicando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle Parti.
3. L'obiettivo ultimo dell'UNFCCC, approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio, è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire un'interferenza antropica pericolosa nel sistema climatico. Per conseguire tale obiettivo l'aumento della temperatura superficiale media annua del pianeta non dovrebbe superare i 2°C rispetto ai livelli del periodo pre-industriale. Ciò significa che l'UE dovrà intensificare il proprio impegno, che sarà necessario coinvolgere rapidamente i paesi industrializzati e incentivare i paesi in via di sviluppo a partecipare al processo di riduzione delle emissioni.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1** **Proposta di regolamento** **Considerando 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) La decisione n. 1/CP.15 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC (cosiddetta "decisione n. 1/CP.15" o "accordo di Copenhagen") e la decisione n. 1/CP.16 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC (cosiddetta "decisione n. 1/CP.16" o "accordi di Cancún") hanno contribuito in modo significativo ed equilibrato ai progressi compiuti nel far fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Tali decisioni, oltre ad introdurre nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione, applicabili all'attuazione di ambiziose riduzioni delle emissioni che l'Unione europea e gli Stati membri si sono impegnati a conseguire, hanno offerto sostegno ai paesi in via di sviluppo. Le suddette decisioni hanno altresì riconosciuto l'importanza di attribuire alle misure di adattamento la stessa priorità attribuita alle misure di mitigazione. La decisione n. 1/CP.16 prevede altresì che i paesi in via di sviluppo elaborino strategie o piani di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Si prevede che tali strategie o piani contribuiscano alla creazione di una società a basse emissioni di carbonio e assicurino una forte crescita e uno sviluppo sostenibile continui. Attraverso i suoi atti delegati, il presente regolamento dovrebbe agevolare l'attuazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione attuali e futuri derivanti da eventuali altre decisioni o dall'approvazione di un accordo

#### *Emendamento*

(4) La decisione n. 1/CP.15 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC (cosiddetta "decisione n. 1/CP.15" o "accordo di Copenhagen") e la decisione n. 1/CP.16 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC (cosiddetta "decisione n. 1/CP.16" o "accordi di Cancún") hanno contribuito in modo significativo ed equilibrato ai progressi compiuti nel far fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Tali decisioni, oltre ad introdurre nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione, applicabili all'attuazione di ambiziose riduzioni delle emissioni che l'Unione europea e gli Stati membri si sono impegnati a conseguire, hanno offerto sostegno ai paesi in via di sviluppo. Le suddette decisioni hanno altresì riconosciuto l'importanza di attribuire alle misure di adattamento la stessa priorità attribuita alle misure di mitigazione. La decisione n. 1/CP.16 prevede altresì che i paesi in via di sviluppo elaborino strategie o piani di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Si prevede che tali strategie o piani contribuiscano alla creazione di una società a basse emissioni di carbonio e assicurino una forte crescita e uno sviluppo sostenibile continui ***in modo efficace in termini di costi. Secondo la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050",***

internazionale nell'ambito della convenzione UNFCCC.

***riduzioni delle emissioni a livello nazionale dell'ordine del 40% e del 60% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e il 2040 costituirebbero un percorso efficace in termini di costi.*** Attraverso i suoi atti delegati, il presente regolamento dovrebbe agevolare l'attuazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione attuali e futuri derivanti da eventuali altre decisioni o dall'approvazione di un accordo internazionale nell'ambito della convenzione UNFCCC.

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) Il pacchetto su clima ed energia adottato nel 2009, in particolare la decisione n. 406/2009/CE, del 23 aprile 2009, *sugli oneri in capo agli Stati membri per la riduzione delle loro emissioni di gas a effetto serra con l'obiettivo di assolvere agli obblighi comunitari* di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2020 e la direttiva 2009/29/CE, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, rappresenta un ulteriore risoluto impegno dell'Unione europea e degli Stati membri a ridurre in modo significativo le proprie emissioni di gas a effetto serra. Anche il sistema europeo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni dovrebbe essere aggiornato alla luce dei nuovi obblighi introdotti con tale legislazione.

#### *Emendamento*

(5) Il pacchetto su clima ed energia adottato nel 2009, in particolare la decisione n. 406/2009/CE *del Parlamento europeo e del Consiglio*, del 23 aprile 2009, *concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2020*, la direttiva 2009/29/CE *del Parlamento europeo e del Consiglio*, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra **e la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili<sup>1</sup>**, rappresenta un ulteriore risoluto impegno dell'Unione europea e degli Stati membri a ridurre in modo significativo le proprie emissioni di gas a effetto serra. Anche il sistema europeo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni dovrebbe essere aggiornato alla luce dei nuovi

obblighi introdotti con tale legislazione.

---

*GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.*

**Emendamento 3**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 bis) Cipro e Malta sono stati inclusi nell'Allegato I del Protocollo di Kyoto ai sensi, rispettivamente, della decisione CP.17 (in vigore dal 1° gennaio 2013 o a partire da una data successiva) e della decisione 3/CP15 (in vigore a partire dal 26 ottobre 2010).*

**Emendamento 4**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 bis) Per garantire l'efficacia delle misure di monitoraggio e di comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra, è necessario evitare un ulteriore aumento dell'onere finanziario e amministrativo che già grava sugli Stati membri.*

**Emendamento 5**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(12) L'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero cercare di mettere a disposizione le informazioni più aggiornate sulle loro emissioni di gas a effetto serra, in particolare nell'ambito della strategia

(12) L'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero cercare di mettere a disposizione le informazioni più aggiornate sulle loro emissioni di gas a effetto serra, in particolare nell'ambito della strategia

Europa 2020 e nei termini in essa specificati. È necessario che il presente regolamento agevoli la preparazione di tali stime nel più breve tempo possibile sulla base di informazioni statistiche e di altra natura.

Europa 2020 e nei termini in essa specificati *nonché nel quadro della politica e della strategia spaziale europea, che puntano a fornire risposte a sfide importanti, quali le catastrofi naturali, le risorse e l'osservazione del clima, a vantaggio dei cittadini dell'Unione. A tale riguardo, i dati satellitari dovrebbero essere considerati strumenti di monitoraggio fondamentali per l'Unione e gli Stati membri, poiché permettono di migliorare la visione globale delle emissioni di CO<sub>2</sub> e CH<sub>4</sub> e delle attività LULUCF. A tale fine, è opportuno massimizzare l'utilizzo dell'iniziativa GMES (Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza) e di altri sistemi satellitari per ottenere dati tempestivi sulle emissioni (misurazione quotidiana globale delle emissioni di CO<sub>2</sub> e CH<sub>4</sub> di origine antropica e agricola e dei pozzi di assorbimento di CO<sub>2</sub>) ed effettuare verifiche indipendenti delle comunicazioni sulle emissioni calcolate.* È necessario che il presente regolamento agevoli la preparazione di tali stime nel più breve tempo possibile sulla base di informazioni statistiche e di altra natura.

**Emendamento 6**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 25 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(25 bis) I poteri della Commissione di adottare atti delegati al fine di aggiungere o sopprimere sostanze nella lista di gas a effetto serra di cui all'Allegato I del presente regolamento dovrebbero essere conformi a tutti i nuovi accordi internazionali.*

**Emendamento 7**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri e la Commissione per conto dell'Unione europea elaborano e attuano una strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio, che contribuisca a:

(a) monitorare in modo trasparente e accurato i progressi effettivi e previsti realizzati dagli Stati membri, compreso il contributo offerto dagli interventi comunitari, all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione europea e dagli Stati membri di limitare o ridurre le emissioni di origine antropica di gas a effetto serra in conformità alla convenzione UNFCCC;

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra degli Stati membri conformemente alla decisione n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di riduzione delle emissioni a lungo termine e di aumento dell'assorbimento tramite pozzi in tutti i settori in linea con l'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di una percentuale compresa fra l'80 e il 95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, nel quadro delle necessarie riduzioni che i paesi industrializzati, considerati nel loro insieme, devono conseguire secondo l'IPCC.

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la propria strategia di

*Emendamento*

1. Gli Stati membri e la Commissione per conto dell'Unione europea elaborano e attuano una strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio, che contribuisca a:

(a) monitorare in modo trasparente e accurato i progressi effettivi e previsti realizzati dagli Stati membri, compreso il contributo offerto dagli interventi comunitari, all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione europea e dagli Stati membri di limitare o ridurre le emissioni di origine antropica di gas a effetto serra in conformità alla convenzione UNFCCC;

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra degli Stati membri conformemente alla decisione n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di riduzione delle emissioni a lungo termine e di aumento dell'assorbimento tramite pozzi in tutti i settori in linea con l'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di una percentuale compresa fra l'80 e il 95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990 **e con un percorso efficace in termini di costi comprensivo di obiettivi intermedi di riduzione a livello nazionale per il 2030 e il 2040**, nel quadro delle necessarie riduzioni che i paesi industrializzati, considerati nel loro insieme, devono conseguire secondo l'IPCC.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la propria strategia di

sviluppo a basse emissioni di carbonio **un anno** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o in base a un calendario concordato a livello internazionale nel quadro del processo UNFCCC.

sviluppo a basse emissioni di carbonio **due anni** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o in base a un calendario concordato a livello internazionale nel quadro del processo UNFCCC.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. In seguito al completamento dell'esame dei propri inventari nazionali per ciascun anno del primo periodo di impegno, in conformità del protocollo di Kyoto, compresa la soluzione di eventuali problemi legati all'attuazione, gli Stati membri ritirano dal registro le unità AAU, RMU, ERU e CER equivalenti alle rispettive emissioni nette durante l'anno interessato.

#### *Emendamento*

1. In seguito al completamento dell'esame dei propri inventari nazionali per ciascun anno del primo periodo di impegno, in conformità del protocollo di Kyoto, compresa la soluzione di eventuali problemi legati all'attuazione, gli Stati membri ritirano dal registro le unità AAU, RMU, ERU e CER **utilizzate** equivalenti alle rispettive emissioni nette durante l'anno interessato.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Per quanto concerne l'ultimo anno del periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto, gli Stati membri ritirano le unità dal registro prima della fine del periodo supplementare per l'adempimento degli impegni assunti a titolo della decisione n. 11/CMP.1 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto.

#### *Emendamento*

2. Per quanto concerne l'ultimo anno del periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto, gli Stati membri ritirano le unità **utilizzate** dal registro prima della fine del periodo supplementare per l'adempimento degli impegni assunti a titolo della decisione n. 11/CMP.1 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto.

## Emendamento 11

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. Entro il 15 marzo di ogni anno (cosiddetto "anno X") gli Stati membri **trasmettono** alla Commissione:

*Emendamento*

1. Entro il 15 marzo di ogni anno (cosiddetto "anno X") gli Stati membri **possono trasmettere** alla Commissione:

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. **Entro** il 15 marzo **di ogni** anno ("anno X") gli Stati membri comunicano alla Commissione le proiezioni nazionali riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, suddivise per gas e settore. In tali proiezioni rientrano le stime quantitative della serie dei 4 anni che terminano con 0 o 5 immediatamente successivi all'anno X. Le proiezioni nazionali considerano ogni politica o misura unionale e comprendono:

*Emendamento*

1. **Ogni due anni, entro** il 15 marzo **dell'anno in questione** ("anno X"), gli Stati membri comunicano alla Commissione le proiezioni nazionali riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, suddivise per gas e settore. In tali proiezioni rientrano le stime quantitative della serie dei 4 anni che terminano con 0 o 5 immediatamente successivi all'anno X. Le proiezioni nazionali considerano ogni politica o misura unionale e comprendono:

**Emendamento 13**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16**

*Testo della Commissione*

**Gli** Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 marzo **di ogni** anno le informazioni sulle loro azioni, attuate o previste, di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare sulle strategie nazionali o regionali di adattamento e sulle misure di adattamento. Tali informazioni comprendono gli stanziamenti di bilancio per settore e, per

*Emendamento*

**Ogni due anni, gli** Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 marzo **dell'anno in questione** le informazioni sulle loro azioni, attuate o previste, di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare sulle strategie nazionali o regionali di adattamento e sulle misure di adattamento. Tali informazioni comprendono gli stanziamenti di bilancio

ciascun intervento di adattamento, l'obiettivo principale, il tipo di strumento, lo stato d'avanzamento dell'attuazione e la categoria di impatto dei cambiamenti climatici (inondazioni, innalzamento del livello del mare, temperature estreme, siccità ed fenomeni atmosferici estremi).

per settore e, per ciascun intervento di adattamento, l'obiettivo principale, il tipo di strumento, lo stato d'avanzamento dell'attuazione e la categoria di impatto dei cambiamenti climatici (inondazioni, innalzamento del livello del mare, temperature estreme, siccità ed fenomeni atmosferici estremi).

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – alinea**

#### *Testo della Commissione*

**Entro** il 15 marzo **di ogni** anno ("anno X") gli Stati membri, sulla base dei migliori dati disponibili, comunicano alla Commissione:

#### *Emendamento*

**Ogni due anni, entro** il 15 marzo **dell'**anno **in questione** ("anno X") gli Stati membri, sulla base dei migliori dati disponibili, comunicano alla Commissione:

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – lettera a – punto iv**

#### *Testo della Commissione*

(iv) informazioni dettagliate sull'assistenza offerta dal settore pubblico e privato, se del caso, ai paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, affinché realizzino interventi di adattamento agli effetti di tali cambiamenti;

#### *Emendamento*

(iv) informazioni dettagliate sull'assistenza offerta dal settore pubblico e privato, se del caso, ai paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, affinché realizzino interventi di adattamento agli effetti di tali cambiamenti, **con indicazione del paese beneficiario, del settore e del tipo di attività;**

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – lettera a – punto v**

*Testo della Commissione*

(v) informazioni dettagliate sull'assistenza offerta dal settore pubblico e privato, se del caso, ai paesi in via di sviluppo, affinché realizzino interventi di mitigazione delle emissioni dei gas a effetto serra;

*Emendamento*

(v) informazioni dettagliate sull'assistenza offerta dal settore pubblico e privato, se del caso, ai paesi in via di sviluppo, affinché realizzino interventi di mitigazione delle emissioni dei gas a effetto serra, **con indicazione del paese beneficiario, del settore e del tipo di attività;**

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 406/2009/CE e informazioni sul modo in cui la politica d'acquisto degli Stati membri favorisce il raggiungimento di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

*Emendamento*

(d) informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 406/2009/CE e informazioni sul modo in cui la politica d'acquisto degli Stati membri favorisce il raggiungimento di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici. ***Nel caso di attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, gli Stati membri forniscono informazioni sul modo in cui hanno garantito, in sede di approvazione di tali attività di progetto, che i criteri e le linee guida internazionali applicabili, in particolare il protocollo di valutazione della sostenibilità dell'energia idroelettrica 2010, saranno rispettati in fase di sviluppo delle attività in parola.***

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) l'obiettivo climatico a lungo termine e un percorso efficace in termini***

*di costi comprensivo di obiettivi intermedi  
di riduzione delle emissioni a livello  
nazionale per il 2030 e il 2040;*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea
<b>Riferimenti</b>	COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 30.11.2011
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	ITRE 30.11.2011
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Takis Hadjigeorgiou 15.2.2012
<b>Approvazione</b>	8.5.2012
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 52 -: 3 0: 4
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Takis Hadjigeorgiou, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Țicău, Inês Cristina Zuber
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai